

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1714-C}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE CARIGLIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 14 maggio 1970

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 maggio 1971 (Stampato n. 1214)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(NENNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(TANASSI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(COLOMBO VITTORINO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 27 maggio 1971*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale
sul caffè 1968, adottato a Londra il 19 febbraio 1968

Presentata alla Presidenza il 14 luglio 1971

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente disegno di legge, con cui si autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè, adottato a Londra nel febbraio

1968, già approvato da questa Camera nella seduta del 14 maggio 1970, è stato successivamente approvato dal Senato nella seduta del 24 maggio 1971 con una modifica all'arti-

colo 3, resa necessaria dalla scaduta disponibilità del fondo globale per l'anno finanziario 1969.

Su tale modifica c'è solo da dire che al momento della nostra approvazione il dispositivo di copertura per l'anno 1969 era valido nella formulazione allora adottata. Sulla

nuova formulazione la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole e il relatore raccomanda la sollecita definitiva approvazione del provvedimento, con la modifica formale apportata dal Senato.

CARIGLIA, *Relatore.*

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sul caffè 1968, adottato a Londra il 19 febbraio 1968.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 62 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

All'onere di lire 18.000.000 annue derivante dall'attuazione della presente legge si provvede: per l'anno finanziario 1969 a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; per gli anni finanziari 1970 e 1971 si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti del citato capitolo n. 3523 per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.